

Maxiemendamento alla legge di stabilità 2012

La legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale è pluriennale dello Stato-Legge di stabilità 2012), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011 (s.o. n. 234) e in vigore dal 1° gennaio 2012, salvo quanto previsto dall'articolo 33, commi 7, 9, 29, 31, 35 e 36, ha creato non poche polemiche nel mondo dei professionisti riguardo in particolare all'art. 14: Riduzione degli oneri amministrativi per imprese e cittadini.

Il così detto "maxiemendamento alla legge di stabilità" sembra percorrere (utilizziamo il condizionale perché ancora non è detta l'ultima...) la strada di far risparmiare costi alle società a discapito però del controllo. In pratica con questa "riforma" del diritto societario, introdotta a mezzo di un maxiemendamento, sono stati ridotti da tre a uno i componenti del collegio sindacale in molte società, con la conseguenza che in capo al "nuovo" organo monocratico dovrebbero far capo le seguenti competenze: contabilità, previdenziale, sicurezza sul lavoro, privacy, antiriciclaggio, modelli organizzativi per prevenire i reati in ambito aziendale, ecc.

A prima vista sembrerebbe un intervento normativo, con il quale pur volendo mantenere solo nominalmente il collegio sindacale, di fatto lo si vuole portare ad organo monocratico privo, quindi, di quella collegialità che, in alcuni casi, può rendere più ponderate ed indipendenti le conclusioni grazie al rispetto e alla valorizzazione dell'eventuale dissenso espresso in seno al collegio anche a tutela delle minoranze.

L'art. 14 e gli interventi che riguardano il collegio sindacale

Vediamo nel dettaglio il dettato normativo limitatamente agli aspetti che hanno toccato le norme sul collegio sindacale.

Art. 14 - Riduzione degli oneri amministrativi per imprese e cittadini

...

12. All'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo il comma 4 è inserito il seguente: "4-bis. Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b)".

13. L'articolo 2477 del codice civile è così sostituito: "Art. 2477. - (Sindaco e revisione legale dei conti). - L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina di un sindaco o di un revisore.

La nomina del sindaco è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni.

La nomina del sindaco è altresì obbligatoria se la società:

a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis.

L'obbligo di nomina del sindaco di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di società per azioni; se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata dal sindaco.

L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del sindaco. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato”.

14. All'articolo 2397 del codice civile è aggiunto, infine, il seguente comma:

“Per le società aventi ricavi o patrimonio netto inferiori a 1 milione di euro lo statuto può prevedere che l'organo di controllo sia composto da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro”....

Riguardo al comma 12, dell'art. 14 in commento, risulta evidente come con l'aggiunta del comma 4-bis all'art. 6 del d.lgs. 231/2001, si prevede che, nelle società di capitali, il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possano svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza ai sensi dello stesso decreto legislativo. Quindi questo vorrà dire che gli organi indicati potranno assumere compiti di controllo in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per gli illeciti dipendenti da reato.

Il comma 13 dell'articolo in commento sostituisce di sana pianta l'art. 2477 del codice civile¹ con un nuovo articolo che consente alle società la nomina nell'atto costitutivo di un sindaco unico o di un revisore legale. Tale nomina diviene poi obbligatoria in quelle ipotesi che attualmente impongono la previsione del collegio sindacale. In particolare, ciò accade quando:

- a) il capitale sociale della Srl non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni;
- b) la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- c) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- d) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'art. 2435-bis del codice civile².

Il comma 14 dell'articolo in commento aggiunge un comma che prevede per le società che abbiano un patrimonio netto o ricavi inferiori a 1 milione di euro di

¹ **Art. 2477 (previgente) - Collegio sindacale e revisione legale dei conti** (art. già sostituito dall'art. 37, d.lgs. 39/2010)

[1] L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina di un collegio sindacale o di un revisore.

[2] La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni.

[3] La nomina del collegio sindacale è altresì obbligatoria se la società:

a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis.

[4] L'obbligo di nomina del collegio sindacale di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

[5] Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di società per azioni; se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale.

[6] L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del collegio sindacale. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.

² Totale dell'attivo dello stato patrimoniale: euro 4.400.000; ricavi delle vendite e delle prestazioni: euro 8.800.000; dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

poter statutariamente prevedere che l'organo di controllo sia composto da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. Resta ferma, invece, la composizione necessariamente collegiale dell'organo di controllo per tutti gli altri casi.

La traduzione di quanto sopra in estrema sintesi è che il sindaco unico è obbligatorio nelle società a responsabilità limitata di dimensioni maggiori e nelle società per azioni più piccole. Quindi, in linea generale, la Srl perde il collegio sindacale e viene sostituito dal sindaco unico; nelle Spa l'organo di controllo resta, di regola, collegiale, ma può divenire unipersonale qualora lo statuto introduca la possibilità di nomina di un sindaco unico nel caso in cui la società abbia i ricavi o il patrimonio netto inferiore a 1 milione di euro.

Il nuovo articolo 2477 del codice civile non parla più di collegio sindacale ma di sindaco e al sindaco unico si riferisce in quasi tutti i suoi commi, è così:

- al primo comma, nel quale si tratta la materia della nomina facoltativa dell'organo di controllo;
- al secondo comma, dove si obbliga alla nomina del "sindaco" la Srl che abbia un capitale non inferiore a 120mila euro;
- al terzo comma, che necessita la presenza del sindaco unico in tre situazioni:
- nella Srl tenuta alla redazione del bilancio consolidato, nella Srl che controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti e nella Srl che, per due esercizi consecutivi, abbia superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis.

Al "sindaco" fanno anche riferimento il terz'ultimo e l'ultimo comma del nuovo articolo 2477, che rispettivamente disciplinano il caso che venga meno il superamento dei predetti limiti dimensionali e la tempistica da rispettare nella nomina del sindaco nel caso in cui si formino i presupposti della sua obbligatoria nomina da parte dei soci della Srl.

Il nuovo articolo 2397 del codice civile prevede un nuovo terzo comma che dispone, in caso di superamento di entrambi i parametri, l'obbligo di nomina di un collegio sindacale, diversamente potrà nominarsi un sindaco unico. Attenzione, perché siccome lo statuto a dover prevedere tale possibilità, la nomina del sindaco unico non sembra ammissibile senza una preventiva modifica, in tal senso, dello stesso statuto della società. Se invece lo statuto rimane invariato, tutte le Spa devono continuare a nominare collegi sindacali costituiti da tre o cinque membri.

Il sindaco unico deve essere scelto nel registro dei revisori legali ma, a differenza che nelle Srl, non è previsto che sia chiamato a svolgere il controllo legale dei conti autonomamente.

Seppure la scelta del controllore fra soggetti iscritti al registro dei revisori legali farebbe presumere tale duplice funzione, è, tuttavia, da ricordare che l'attuale art. 2409-bis del codice civile prevede che la revisione legale dei conti sia delegabile

al collegio sindacale e non al sindaco unico.

Riguardo al discorso parametri (patrimonio netto e ricavi), è da precisare che entrambi i parametri del patrimonio netto e dei ricavi devono essere superati perché la Spa sia tenuta alla nomina del collegio sindacale. Diversamente, cioè quando il patrimonio netto (ossia la somma del capitale più le riserve), o i ricavi (intesi come quelli di cui al punto A1 del conto economico) risultino inferiori al milione di euro, la Spa sarà legittimata, se lo statuto lo prevede, a nominare un unico sindaco. Nel caso di sindaco unico non è più prevista la figura del supplente.

È questa la interpretazione definitiva da darsi all'articolo 2397 del codice civile.

Come si può capire, la portata dell'intervento non è da poco e le interpretazioni immediatamente successive all'entrata in vigore della "miniriforma", sono tante.

Quello che si può dire allo stato attuale è che si possono prospettare due ipotesi:

1. MAI PIÙ COLLEGIO SINDACALE NELLE SRL: tesi che si fonda sulla lettura testuale del novellato art. 2477 del c.c., il quale ritiene non estensibile alle Srl il regime previsto per le Spa.
2. QUALCHE VOLTA SÌ AL COLLEGIO SINDACALE NELLE SRL: tesi che si fonda sul comma 5 dell'art. 2477, il quale dispone che, nei casi di nomina obbligatoria dell'organo di controllo, si applica la disciplina prevista per le Spa.

La Srl è obbligata a nominare (caso 1)	
Sindaco Unico	Collegio Sindacale
<ul style="list-style-type: none"> - capitale sociale superiore a euro 120.000 - patrimonio netto fatturato inferiore a 1 milione di euro 	<ul style="list-style-type: none"> - capitale sociale superiore a euro 120.000 - patrimonio netto uguale o superiore a 1 milione di euro

La Srl è obbligata a nominare (caso 2)	
Sindaco Unico³	Collegio Sindacale⁴
<ul style="list-style-type: none"> - capitale sociale inferiore a euro 120.000 - fatturato inferiore a 1 milione di euro 	<ul style="list-style-type: none"> - capitale sociale inferiore a euro 120.000 - fatturato superiore a 1 milione di euro

³ Pur superando per due periodi di imposta consecutivi i parametri dimensionali del totale attivo e del numero dei dipendenti.

⁴ Superamento per due periodi di imposta di almeno due dei parametri dimensionali richiamati dal comma 3 dell'art. 2477 c.c.

Dunque, come si vede, se ci si dovesse basare su una semplice interpretazione letterale, ma carente di logica, delle nuove norme il “neo” sindaco dovrà:

- verificare che la società rispetti la legge e lo Statuto;
- accertare che la società venga gestita secondo corretti e razionali criteri di economicità;
- effettuare l'analisi dei rischi societari;
- partecipare ai cda, alle assemblee ecc.;
- vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società;
- chiedere informazioni agli amministratori sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari, nonché in merito alle società controllate;
- convocare l'assemblea in caso di omissioni o ritardi degli amministratori, nonché quando ravvisi fatti censurabili di rilevanti gravità e, in generale, provvedere alle incombenze sostitutive;
- ricevere ed espletare indagini sulle denunce di potenziali irregolarità ravvisate dai soci;
- verificare il rispetto dei rapporti soci/società con particolare riferimento alle procedure di finanziamento-soci, recessi, aumenti e riduzioni di capitali;
- emettere i doverosi pareri richiesti dalla legge;
- provvedere all'impugnativa delle deliberazioni del cda in conflitto di interesse ex art. 2475-ter c.c.;
- verificare durante l'anno il realizzarsi di perdite eccedenti le misure previste dagli artt. 2446 e 2447 c.c. e adottare gli opportuni provvedimenti;
- verificare se si fossero eventualmente prodotte cause di liquidazione della società non evidenziate dagli amministratori e comunicarle al tribunale;
- provvedere alla revisione legale dei conti;
- emettere un parere all'assemblea sull'approvazione del bilancio.

Teoricamente, con l'attuale impianto normativo, le Spa in crisi e/o in perdita potrebbero ridurre i controllori da tre a uno. Alcune Spa potrebbero scegliere di trasformarsi in srl allo scopo di nominare un solo sindaco revisore; evitare il controllo giudiziario in caso di gravi irregolarità degli amministratori.

Altra questione è che secondo quanto stabilito dalla nuova norma introdotta con la legge 183/2011 i collegi sindacali in carica nelle Srl dovrebbero essere destituiti automaticamente il 1° gennaio 2012, data di entrata in vigore della legge; in queste società infatti il collegio sindacale sarà un organo monocratico e dal momento che non sarà possibile che resti in carica uno dei tre sindaci che attualmente compongono i collegi sindacali (ora sono collegiali), non resta che la decadenza automatica.

Dal 1° gennaio 2012 inoltre nelle Spa potrà essere introdotta una clausola, facoltativa, la cui portata va attentamente valutata sui collegi in carica, con cui prevedere che se la società conseguirà ricavi o patrimonio netto inferiore al milione di euro il collegio potrà essere costituito da un revisore scelto nell'apposito albo.

La posizione del CNDCEC e del Notariato di Milano

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), in una nota interpretativa diffusa il 21 novembre scorso, intitolata “La disciplina del collegio sindacale e del sindaco unico nelle Spa e nelle Srl”, affronta la questione facendo rilevare le numerose criticità, sia interpretative che operative, dissentendo sia sulla *ratio* che sulle modalità dell'intervento normativo.

Secondo il CNDCEC, visto il rinvio operato dall'art. 2477 comma 5 c.c. alle disposizioni sulle società per azioni, la nuova previsione sulla composizione dell'organo di controllo delle Spa si applica anche alle Srl. Quindi se si è in presenza di un organo di controllo obbligatorio e se i ricavi o il patrimonio netto sono uguali o superiori a un milione di euro, il controllo deve essere svolto dal collegio sindacale e non dal sindaco unico. Se il patrimonio netto o i ricavi della Srl sono invece inferiori alla soglia prevista dall'art. 2397 ultimo comma c.c., l'organo di controllo può essere monocratico, ma solo se lo statuto lo prevede espressamente.

In merito poi alla decorrenza delle nuove norme, il CNDCEC riporta che la durata triennale di un collegio sindacale è inderogabile e l'entrata in vigore della legge di stabilità, prevista per il 1° gennaio 2012, quindi, non avrà effetti sui collegi sindacali in carica.

In merito, anche il Consiglio notarile di Milano si è espresso con una nota, la n. 123/2011, che fornisce la sua interpretazione in merito al nuovo articolo 2477 c.c.

A conferma dei dubbi interpretativi avanzati anche dal CNDCEC, il problema principale che emerge in sede giurisprudenziale e non, è il rapporto tra l'entrata in vigore delle nuove disposizioni, fissata al 1° gennaio 2012, con le nuove regole sulla composizione unipersonale dell'organo di controllo della legalità dei conti.

La nota del Consiglio notarile milanese prevede la piena legittimità della clausole dello statuto di una Srl che prevedono il collegio sindacale anziché quello monocratico. Conseguentemente, i collegi sindacali in carica il 1° gennaio 2012 non cessano dal proprio incarico per l'entrata in vigore della modifica dell'articolo 2477 c.c., così come stabilito dalla legge di stabilità.

Tuttavia, nella nota milanese si prevede che se lo statuto della Srl prevede solo la nomina del collegio sindacale, ciò non impedisce comunque di nominare anche il sindaco unico.

Se c'è il sindaco unico, viene escluso il sindaco supplente. Quindi non occorrerebbe la nomina dei supplenti a opera dello statuto, né che questa nomina sia disposta dall'assemblea dei soci, quando provvedono a nominare l'organo monocratico.

Tra queste affermazioni e prese di posizione tuttavia, la nota del Consiglio notarile di Milano non risolve la querelle più spinosa: superata la soglia di 1 milione di euro di ricavi o patrimonio netto, possono nominare l'organo collegiale?

Il Consiglio notarile di Milano non dà alcuna risposta in merito, e lascia aperti i dubbi al

contrario del CNDCEC che in merito si è espresso però in favore della risposta affermativa.

Conclusioni

Nelle more di un quadro incerto di riferimento (leggi, prassi e interpretazioni) e nella speranza che il tempo porti consiglio, si spera che nei prossimi mesi, tenuto conto che la legge entra in vigore il 1° gennaio 2012 e quindi, salvo modifiche tipo “sorpresa sotto l’albero di Natale”, svanirà l’organo collegiale salvo casi particolari:

1. sia prevista, in qualche modo, la possibilità di applicare anche alle Srl il disposto dell’art. 2397 ultimo comma del codice civile, introdotto dalla legge di stabilità;
2. sia previsto, in qualche modo, che l’entrata in vigore della legge di stabilità il 1° gennaio 2012 non abbia effetti sui collegi sindacali in carica e che le modifiche entreranno a regime, quindi, in modo graduale.

In ogni caso, dopo la riforma Vietti e la miniriforma di questi giorni, non si risolvono i veri problemi “atavici” in tema di controlli:

1. **Autorità indipendente:** se ogni organo di controllo venisse nominato da un’autorità terzaindipendente ed estranea alla compagine sociale e all’organo amministrativo di qualsiasi società di qualsiasi dimensione;
2. **Numero incarichi:** se ogni revisore iscritto ad un albo gestito dall’autorità di cui sopra comunicasse il numero di incarichi e la struttura di cui si dota per gestirli alla stessa autorità;
3. **Nomina:** se fosse l’autorità che in maniera del tutto trasparente nominasse il revisore per ogni società avente i requisiti tenuto conto di quanto sopra, tutte le questioni legate a compensi, qualità del lavoro, professionalità, forza del revisore agli occhi dell’organo amministrativo e dei soci, ecc. sparirebbero.

*Quello che è certo ad oggi è che **finché il controllore è nominato dal controllato, possiamo fare tutte le modifiche normative che vogliamo, ma non cambierà nulla.***